



COMUNE DI OLMEDO
(PROVINCIA DI SASSARI)

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE E SULLA
DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 16 del 15/05/2012 su Proposta N. 5 del 10/05/2012 dell'Assessore ai Tributi comunali Dott. Gianluca Cocco.

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 33 del 24/07/2012 su Proposta N. 5 del 16/07/2012 dell'Assessore ai Tributi comunali Dott. Gianluca Cocco.

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 45 del 01/10/2012 su Proposta N. 6 del 01/10/2012 dell'Assessore ai Tributi comunali Dott. Gianluca Cocco.

INDICE

Art. 1 - Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF	03
Art. 2 – Determinazione dell'aliquota	03
Art. 3 - Esenzione dal pagamento del tributo	03
Art. 4 - Versamento	03
Art. 5 - Norma di rinvio	04

Articolo 1 – Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune di Olmedo istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici e abbiano eletto il domicilio fiscale nel proprio territorio. Tale addizionale viene applicata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono determinate con Deliberazione del Consiglio comunale entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. Le aliquote sono determinate annualmente entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, se non disposto diversamente dalla normativa in materia.

3. In mancanza di determinazione annuale si intendono automaticamente confermate le aliquote vigenti l'anno precedente quello di riferimento.

4. Il Consiglio comunale dovrà differenziare le aliquote sull'addizionale comunale all'IRPEF al fine di perseguire il principio costituzionale di capacità contributiva e la progressività dell'imposta.

Art. 3 – Esenzione dal pagamento del tributo

1. Sono esenti dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che nell'anno di riferimento maturino un reddito lordo imponibile pari o inferiore ad € 55.000,00;

2. Qualora il reddito imponibile superi la soglia di esenzione si applicano, allo stesso, le aliquote stabilite annualmente con Deliberazione del Consiglio comunale, differenziate per ciascun scaglione di reddito in ossequio al principio costituzionale di progressività delle imposte.

Art. 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, salvo eventuali successive e diverse disposizioni legislative.

2. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.